

Codice DB0803

D.D. 11 ottobre 2011, n. 624

Legge 5 agosto 1978, n. 457. Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. Assestamento dei programmi di intervento.

Con la legge regionale del 26.4.1993 n. 11 e s.m.i., è entrato in vigore il nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. A seguito dell'entrata in vigore di tale legge sono state successivamente istituite presso le A.T.C. provinciali le nuove Commissioni Tecniche Consultive per l'esame dei programmi costruttivi.

L'art. 22, comma 3°, della citata legge regionale n. 11/93 stabilisce che spetta alla Giunta Regionale autorizzare eventuali superamenti dei massimali di costo, nonché deliberare in merito alle integrazioni di finanziamento richieste dagli enti attuatori degli interventi.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 974-3901 del 3/03/1995 ha approvato il nuovo regolamento che disciplina l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata; con il D.P.G.R. n. 1522 del 4.4.1995 tale regolamento è stato promulgato ad ogni effetto di legge. Con il D.P.G.R. n.2/R del 14/04/2000 sono state approvate le modifiche agli art. 4 e 12 del citato regolamento.

L'articolo 5 del citato regolamento stabilisce gli indirizzi alla C.T.C. per l'esame dei programmi di intervento, mentre l'articolo 6 richiama le competenze regionali per quanto riguarda il superamento dei massimali di costo e la concessione delle integrazioni finanziarie, subordinando le stesse all'acquisizione del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Consultiva provinciale.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 19-23488 del 22/12/1997 ha approvato i criteri in materia di assestamenti, integrazioni finanziarie e deroghe ai massimali di costo dei programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Tale deliberazione è stata integrata con la D.G.R. n. 2-2082 del 29/01/2001.

L'art. 40, comma 2°, della legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010, entrata in vigore il 5 marzo 2010 e successivamente modificata con la legge regionale n. 14 del 1 giugno 2010 stabilisce che spetta alla Regione autorizzare eventuali superamenti dei massimali di costo, nonché deliberare in merito alle integrazioni di finanziamento richieste dagli enti attuatori degli interventi.

L'art. 54, comma 8, della legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 stabilisce che le Commissioni Tecnico Consultive operanti presso le ATC, nominate precedentemente all'entrata in vigore di tale legge, restano in carica fino all'entrata in vigore del regolamento dei programmi di edilizia sociale previsto dall'articolo 39 comma 2°, da approvare entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

Dai pareri espressi dalle C.T.C. provinciali risulta quanto segue:

Ambito Provinciale di TORINO

- Comune di **TORINO P.I. n. 7119**. Intervento di recupero edilizio in via Barbaroux n.27.

Ente attuatore: A.T.C. di Torino.

La C.T.C. operante presso l'A.T.C. di Torino nella seduta del 22/06/2011 ha espresso un parere favorevole sulla perizia di variante e suppletiva e sul relativo Q.T.E. n. 3/4, con un costo globale a

valere sui fondi della Legge 457/78 di euro 2.703.504,11. Ha espresso inoltre parere favorevole al superamento del massimale del Costo di Realizzazione Tecnica, CRP/Sc, da €/mq. 1.383,33 a €/mq. 1.392,57, con un aumento del massimale di costo di €/mq. 9,24, riportato sull'allegato "A1".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n.23,
visti gli art. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001,
vista la legge regionale del 17/02/2010, n. 3,
visto il D.P.G.R. del 04/04/1995, n. 1522, e s.m.i.
vista la D.G.R. n. 19-23488 del 22/12/1997 e la D.G.R. n° 2-2082 del 29/01/2001,
visto il parere favorevole espresso dalla C.T.C. operante presso l'A.T.C. di Torino

determina

- di autorizzare il superamento dei massimali di costo relativi all'intervento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata così come indicato sull'allegato "A1" parte integrante della presente determinazione che contiene l'indicazione delle singole variazioni apportate.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente
Giuseppina Franzo

Allegato

Allegato "A1" alla determinazione avente per oggetto : legge 5 agosto 1978, n. 457.
 Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata. Assestamento dei programmi di intervento.

AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO DEI MASSIMALI DI COSTO

AMBITO	N° P. I.	TIPO INTERV.	COMUNE LOCALIZZATO	ENTE ATTUATORE	PARERE C.T.C.	FINANZIAMENTO LOCALIZZATO	MASSIMALI	MASSIMALE AMMISSIBILE	MASSIMALE AUTORIZZATO	ENTITA' SPLAFONAMENTO
						Euro		Euro/Mq	Euro/Mq	Euro/Mq
ASTI										
ALESSANDRIA										
BIELLA										
CUNEO										
NOVARA										
VERBANO CUSIO OSSOLA										
VERCELLI										
TORINO	7119	R2A	TORINO	A.T.C.	22/06/2011	2.762.184,57	C.R.P.	1.383,33	1.392,57	9,24

LEGENDA:

R2A: recupero immobili di proprietà.

C.R.P. : costo realizzazione tecnica recupero primario